

Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79

NULLA OSTA DEL PARCO ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 38 del 17.12.09

PROPONENTE: Ditta SIT s.r.l.

COMUNE: Stazzema (LU)

OGGETTO: Autorizzazione del progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA PIASTRAIO"

Il Coordinatore del Settore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal al n.° del registro

IL DIRETTORE

_____ |

Preso atto che in data 31.10.08, protocollo n. 3973, la *Ditta SIT s.r.l.*, con sede in Forte dei Marmi, ha trasmesso a questo Ente, per le autorizzazioni di competenza, la richiesta di autorizzazione del progetto di coltivazione del sito denominato *CAVA PIASTRAIO* in comune di *Stazzema* e che il procedimento in parola è stato avviato a partire dalla data del 02.11.08;

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 9.11.1999, n. 307;

Visto l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.02 con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

Viste le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

Accertato che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97;

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalle Strutture Operative del Parco;

Atteso che la Commissione Tecnica dei Nulla Osta riunitasi in data 30.01.09, esaminata la documentazione progettuale ha richiesto le seguenti integrazioni:

- 1) *integrazioni come da nota ARPAT, consegnata a mano, allegata al verbale;*
- 2) *integrazioni come da nota Autorità di Bacino Toscana Nord del 02.01.2009, prot. 009 allegata al verbale;*
- 3) *dettagli sulla regimazione e il trattamento delle acque meteoriche derivanti dalla zona del piazzale, in cui sono presenti attrezzature e depositi di oli e carburanti, nonché sulle acque interne derivanti dalle lavorazioni in sotterraneo;*
- 4) *piano di gestione del detrito e dei fanghi derivanti dall'attività estrattiva con il dettaglio dei quantitativi, dei tempi e le zone di stoccaggio;*
- 5) *studio di tipizzazione delle emissioni diffuse;*
- 6) *certificazione sulla disponibilità del bene oggetto dell'intervento;*
- 7) *copia delle tabelle tecniche del grasso biodegradabile per i macchinari;*
- 8) *il comune ribadisce che è necessario chiedere alla Provincia l'autorizzazione alle emissioni diffuse secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e l'eventuale autorizzazione allo scarico delle acque reflue.*

Preso atto che la documentazione prodotta in data 16.03.09, prot. 910, non rispondeva a quanto richiesto con nota n. 390 del 04.02.09, la Commissione tecnica ha richiesto chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- *le modalità di gestione delle acque meteoriche, le caratteristiche costruttive della vasca di prima pioggia, la caratterizzazione delle acque che vi affluiscono e la caratterizzazione delle acque meteoriche dilavanti ai sensi del Reg. regionale 46/R;*
- *le modalità di gestione dei fanghi;*
- *come già richiesto in sede di pre-conferenza e con nota 390 del 04.02.09, trattandosi di nuova attività, deve essere richiesta alla Provincia l'autorizzazione alle emissioni diffuse ai sensi dell'art. 269, comma 12 D.Lgs. 152/06. Si ricorda che tale autorizzazione è preventiva all'inizio dei lavori e che in assenza di autorizzazione è prevista la sanzione penale dell'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da 258 a 1.032 euro;*
- *lo studio di tipizzazione delle emissioni diffuse finalizzato alla definizione dello stato ambientale prima dell'inizio delle lavorazioni, presentando contestualmente un piano di monitoraggio;*
- *la Commissione ritiene che la risposta alla nota della Autorità di Bacino, che la Commissione aveva fatto propria nella seduta del 30.01.09, non sia esaustiva in quanto come riportato nella suddetta nota "gli interventi di stabilizzazione della volta non risultano adeguati al più vasto scenario di pericolosità connesso alle dinamiche di versante" e nella documentazione integrativa non si fa alcun cenno a tale problematica.*

Atteso che la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa ed i chiarimenti richiesti in data 09.09.09, prot. 3654 e in data 10.11.09, prot. 4469;

Tenuto conto che la Commissione Tecnica dei Nulla Osta riunitasi in data 14.12.09, esaminate le integrazioni ha espresso il seguente parere:

La Commissione prende atto che l'Autorità di Bacino Toscana Nord non ha, ad oggi, espresso parere in merito al progetto in esame e pertanto, nel caso non pervenga nei prossimi giorni, rimanda alla conferenza dei servizi l'acquisizione e la valutazione di tale parere.

La Commissione, in considerazione delle notevoli criticità presenti nel sito, considerato che non sono state effettuate approfondite indagini sulla stabilità del versante, vista la relazione allegata al progetto in merito alle caratteristiche fisiche dell'area, in cui si afferma che il rilievo geomeccanico dell'ammasso roccioso può essere effettuato solo dopo le operazioni di bonifica del sotterraneo, esprime parere favorevole alla sola realizzazione delle opere di ripulitura del sotterraneo dagli accumuli del materiale franato rinviando le eventuali ulteriori lavorazioni alla presentazione di un accurato studio sulla stabilità del sito e del suo intorno.

Inoltre stabilisce le seguenti prescrizioni:

- 1. le operazioni di messa in sicurezza dovranno essere effettuate senza sbancamenti;*
- 2. il parere favorevole alle operazioni di cui sopra è subordinato al divieto assoluto di effettuare sbancamenti nella parte esterna della cava;*
- 3. il materiale detritico non potrà essere riversato lungo il versante;*
- 4. dovrà essere sempre garantito l'accesso e la percorribilità della mulattiera per la Madonna del Piastraio;*
- 5. la sezione idraulica del solco di Carraia dovrà essere calibrata in modo tale da consentire il deflusso idrico anche in caso di eventi meteorici particolarmente intensi;*
- 6. prescrizioni di cui al parere ARPAT allegato.*

Preso atto che da parte delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98, non è pervenuta alcuna osservazione;

Atteso che, in data 17.12.09 prot. 4905, è pervenuto il parere dell'Autorità di Bacino Toscana Nord;

Tenuto conto che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 L.R. 79/98, e dalle Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, effettuando il versamento di € 1.549,38 tramite bonifico in data 08.01.09, il tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di calcolo del contributo di legge dello 0,5%;

DETERMINA

di rilasciare la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché il **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, relativamente al progetto di coltivazione e alle successive integrazioni, del sito denominato CAVA PIASTRAIO, secondo la richiesta acquisita al protocollo del Parco in data 31.10.08, protocollo n. 3973, secondo le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione, contenute nel seguente **Programma di Gestione Ambientale**:

Attività di coltivazione

- 1. si prende atto del parere dell'Autorità di Bacino Toscana Nord pervenuto al Parco in data 17.12.09 prot. 4905, che si allega e si recepiscono le prescrizioni contenute;*
- 2. la Commissione, in considerazione delle notevoli criticità presenti nel sito, considerato che non sono state effettuate approfondite indagini sulla stabilità del versante, vista la relazione allegata al progetto in merito alle caratteristiche fisiche dell'area in cui si afferma che il rilievo geomeccanico dell'ammasso roccioso può essere effettuato solo dopo le operazioni di bonifica del sotterraneo esprime parere favorevole alla sola realizzazione delle opere di ripulitura del sotterraneo dagli accumuli del materiale franato rinviando le eventuali ulteriori lavorazioni alla presentazione di un accurato studio sulla stabilità del sito e del suo intorno;*

3. *le operazioni di messa in sicurezza dovranno essere effettuate senza sbancamenti;*
4. *il parere favorevole alle operazioni di cui sopra è subordinato al divieto assoluto di effettuare sbancamenti nella parte esterna della cava;*
5. *il materiale detritico non potrà essere riversato lungo il versante;*
6. *dovrà essere sempre garantito l'accesso e la percorribilità della mulattiera per la Madonna del Piastraio;*
7. *la sezione idraulica del solco di Carraia dovrà essere calibrata in modo tale da consentire il deflusso idrico anche in caso di eventi meteorici particolarmente intensi;*
8. *prescrizioni di cui al parere ARPAT allegato.*

Ripristino

Nella realizzazione delle attività previste nel piano di ripristino, devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

9. *si prescrive l'impiego di materiale vegetale di origine autoctona, escludendo l'idrosemina;*
10. *nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali e utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);*
11. *i fronti di cava, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle attività di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;*

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

12. *nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;*
13. *nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;*

DETERMINA ALTRESI'

di rilasciare la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, con la validità temporale pari a **tre** anni dalla data di notifica del presente atto;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la *Pronuncia di Compatibilità ambientale*, per il *Nulla Osta del Parco* e per le *autorizzazioni paesaggistica ed idrogeologica*;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincolo idrogeologico o di vincolo paesaggistico, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Stazzema e alle A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di notificare il presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, in quanto comprensivo di autorizzazione al vincolo paesaggistico;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Coordinatore del Settore
dott. arch. Raffaello Puccini**